



20247-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 26/10/2016

Composta da:

DOMENICO CARCANO
RENATO GRILLO
ELISABETTA ROSI
ALDO ACETO
GIUSEPPE RICCARDI

Sent. n. sez.
2301/2016
- Presidente -
- Rei. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N.49336/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

c/


avverso l'ordinanza del 07/09/2015 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG: *annullamento e rinvio*

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 7 settembre 2015 il Tribunale di Catania - sezione per il Riesame - confermava il decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di quella città avente per oggetto l'unità immobiliare sita in [REDACTED], di proprietà ed in uso a [REDACTED], perché immobile ritenuto adibito all'esercizio dell'attività di prostituzione. Alla base del detto provvedimento il Tribunale reputava provata la circostanza - oltre il dato oggettivo che all'interno dell'appartamento si svolgesse attività di prostituzione - che di tale uso il [REDACTED] (soggetto non indagato nel procedimento penale a carico di altri soggetti per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della altrui prostituzione) fosse a conoscenza anche perché titolare di altri appartamenti ubicati nel medesimo complesso immobiliare, all'interno dei quali si svolgeva analoga attività come riferito dai condomini dell'edificio. Proseguiva il Tribunale osservando che - quanto meno con riferimento a tale [REDACTED] (indagata per il reato di favoreggiamento della prostituzione) - sussistesse il *fumus commissi delicti* come tale sufficiente per il mantenimento del sequestro, nonché il *periculum in mora*.

1.2 Avverso il detto provvedimento ricorre [REDACTED] tramite il proprio difensore, deducendo, con unico articolato motivo, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Rileva, in proposito la difesa che in modo non solo apodittico, ma errato sotto il profilo di stretto diritto, il Tribunale di Catania è risalito da una circostanza non contestata (diritto di uso e di abitazione in capo al [REDACTED]) e da altra circostanza non contestata dallo stesso ricorrente (che nell'edificio ove era ubicato l'appartamento in sequestro, vi erano numerose unità immobiliari tra le quali quella di proprietà del [REDACTED], ove veniva esercitata la prostituzione ad opera di tale [REDACTED]), alla circostanza che consapevolmente il [REDACTED] aveva concesso in uso l'appartamento per fini illeciti, tralasciando di considerare che l'immobile in questione in realtà era stato locato dal [REDACTED] con contratto registrato (seppure in ritardo rispetto alla data di stipula del contratto) a tale [REDACTED] che, a sua volta, lo aveva sub-locato alla [REDACTED] e soprattutto, in contrasto con il pacifico orientamento giurisprudenziale in forza del quale non appare ricorrere il reato laddove l'immobile sede del meretricio sia locato a soggetti che vi esercitano la prostituzione a prezzo corrente di mercato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Va anzitutto premesso che nella materia dei provvedimenti cautelari reali oggetto di ricorso in sede di legittimità, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come i motivi che possono essere dedotti sono unicamente quelli riguardanti la violazione di legge, in essi ricompresi quelli attinenti alla motivazione laddove del tutto assente ovvero apparente (v. tra le tante,



Sez. 6[^] 10.1.2013 n. 6589, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5[^] 13.10.2009 n. 43068, Bosi, Rv. 245093; S.U. 29.5.2008 n. 35932, Ivanov, Rv. 239692). Nella violazione di legge, peraltro vanno ricompresi oltre che i tradizionali "errores in iudicando" o "in procedendo", anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, dunque, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tali essendo i limiti che incontra il ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame in materia di provvedimenti di natura cautelare reale, osserva il Collegio che il motivo dedotto è fondato per le ragioni che seguono.

2. Ciò premesso, nel caso di specie il provvedimento del Tribunale si basa su una duplice circostanza fattuale inesattamente valutata che ha poi indotto il giudice a motivare in modo apparente ed in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia secondo il quale l'appartamento ove si svolge attività di meretricio che venga locato ad opera del proprietario a terzi non comporta in sé la sussistenza del reato sotto il profilo soggettivo a carico del proprietario, persino quando lo stesso sia consapevole che quell'immobile venga adoperato per scopi illeciti a meno che, oltre al godimento dell'immobile, vengano fornite prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio (vds. tra le tante Sez. 3[^] 19.2.2013 n. 33160, Bertini, Rv. 255893; in senso analogo Sez. 3[^] 20.3.2013 n. 28754, Paltracca, Rv. 225593; idem, 4.2.2014 n. 7338, P.G. in proc. Binazzi, Rv. 259747).

2.1 Né appare condivisibile quella parte della motivazione con la quale il Tribunale ha richiamato altro indirizzo (Sez. 3[^] 22.10.2007 n. 39011, Busca, Rv. 237936; conforme Sez. 3[^] 2.2.2001 n. 9507, Giorgetti A., Rv. 218713) secondo il quale "In tema di sequestro preventivo, il richiesto nesso funzionale tra la cosa pertinente al reato e la possibile reiterazione dell'attività criminosa deve essere intrinseco, essenziale e non occasionale, ovvero tale da rendere una "res", in se stessa lecita, oggettivamente e specificamente predisposta per la commissione di futuri reati" (decisione adottata dalla Corte di legittimità sul presupposto che nell'immobile in sequestro si svolgeva in modo continuativo attività di prostituzione nei confronti di clienti ivi attirati dagli annunci pubblicitari). Invero nel caso in esame la questione sottoposta all'esame del Tribunale era (ed è) diversa, dovendosi invece accertare, sia pure a livello di *fumus criminis*, non solo se da parte del [REDACTED] vi fosse non solo la consapevolezza – nel caso in esame del tutto incerta persino in relazione a quanto riferito dalla indagata [REDACTED] – del fatto che in quell'appartamento si esercitasse la prostituzione, ma anche se da parte del [REDACTED] vi fosse un qualche ulteriore apporto al di là della locazione in ausilio a detta attività illecita, esulante dal contratto di locazione stipulato con soggetto terzo, diverso dalla indagata [REDACTED]

2.2 L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Catania che in quella sede dovrà verificare – sulla base degli elementi indiziari acquisiti – se da

parte di [redacted] vi fosse la consapevolezza e la volontà da parte di costui di favorire l'esercizio della prostituzione nell'appartamento di sua proprietà, avendo riguardo ai principi di diritto enunciati da questa Corte Suprema ed ancora, se fosse proprio il [redacted] il soggetto indicato dalla [redacted] e da [redacted] con il nominativo "[redacted]".

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, Sezione per il Riesame.

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2016

Il Consigliere estensore

Renato Grillo


Il Presidente
Domenico Carcano

